

REGIONE DELLA PUGLIA

ESTRATTO DALLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE

SESSIONE

ADUNANZA DEL 6 marzo 1973 Di CONVOCAZIONE

N. prot.
 N. 2 dell'O.d.G.
 N. 9 Reg. deliberazioni

OGGETTO: Legge regionale "Norme in materia di circoscrizioni comunali".

L'anno milienovecentosettantatre il giorno sei del mese di marzo
 alle ore 10,00., in Bari, nel palazzo della Provincia al Lungomare M. Sauro e nella sala delle adunanze
 in seduta pubblica si è riunito il

CONSIGLIO REGIONALE

sotto la presidenza del sig. on. le prof. Beniamino Finocchiaro
 vice presidenti i sigg. dott. Raffaele Augelli - on. le dott. Giuseppe Matarrese
 segretari @ sigg. comm. Alessandro Laera
 e con l'assistenza del Segretario ^{Redigente} ~~Assoc. sig.~~ dott. proc. Pasquale Donvito

I Signori Consiglieri sono presenti o assenti come segue:

	Presenti	Assenti		Presenti	Assenti
1) Abbadessa avv. Giuseppe	sì		26) Matarrese on. dr. Giuseppe	sì	
2) Alemanno dr. Francesco	"		27) Manfredi avv. Angelo	"	
3) Andretta avv. Aurelio	"		28) Palma avv. Vincenzo	"	
4) Aprile Brizio prof. Leonardo	"		29) Panico sig. Pasquale	"	
5) Augelli avv. Raffaele			30) Papa sig. Giuseppe	"	
6) Baldassarre dr. Gaetano		sì	31) Pappi Pietro sig. Giovanni	"	
7) Borgia dr. Carlo	"		32) Piacquadio avv. Antonio	"	
8) Calvario avv. Pasquale	"		33) Principalli sig. Giacomo	"	
9) Clemente sig. Tommaso	"		34) Pulli dr. rag. Emilio	"	
10) Ciuffreda avv. Pasquale	"	"	35) Quarta dr. Nicola	"	
11) Colamonaco sig.ra Maria	"		36) Raimondo sig. Cosimo Michele	"	
12) Colonna cav. uff. Giuseppe	"		37) Rizzo prof. Marcello	"	
13) Consiglio avv. Gabriele	"		38) Romano avv. Domenico	"	
14) Conte prof. Giuseppe	"		39) Romeo on. Antonio	"	
15) Di Giesi sig. Michelo	"	"	40) Rossi dr. Angelo	"	
16) Dilonardo prof. Giovanni	"		41) Rotolo avv. Nicola	"	
17) Di Stefano sig. Nicola	"		42) Sasso on. prof. Giuseppe	"	
18) Fantasia prof. Matteo	"		43) Scamarcio avv. Gaetano	"	
19) Finocchiaro prof. Beniamino	"		44) Schifardi prof. Giovanni	"	
20) Fiore dr. Alessandro	"		45) Sonna sig. Antonio	"	
21) Giampaolo prof. Filippo	"		46) Sorice avv. Enzo	"	
22) Grosso dr. Antonio	"		47) Tarricone prof. Luigi	"	
23) Laera sig. Alessandro	"		48) Tatarella dr. Giuseppe	"	
24) Liuzzi dr. Francesco	"		49) Trisorio Liuzzi avv. Gennaro	"	
25) Margiotta avv. Giovanni	"		50) Ventura sig. Antonio		sì

A relazione del sig. P. residente

Il Presidente informa l'Assemblea che secondo argomento iscritto all'Ordine del Giorno è l'approvazione della legge "Norme in materia di circoscrizioni comunali".

Da la parola al relatore per la Prima Commissione Consiliare Permanente, dott. Raffaele Augelli.

- Omissis -

Segue la discussione generale sulla legge.

- Omissis -

Il Presidente avverte che bisogna votare la legge articolo per articolo. Ne da lettura:

Art. 1

Modificazioni del territorio, della denominazione e del capoluogo dei Comuni.

La costituzione di nuovi Comuni, la fusione di più Comuni fra loro, la modifica delle circoscrizioni comunali, del capoluogo e della denominazione del Comune si effettuano, ai sensi dell'art. 63 dello Statuto, con legge regionale, sentite le popolazioni interessate.

Approvato con votazione palese all'unanimità.

Art. 2

Costituzione di nuovi Comuni

Le frazioni singole o associate, appartenenti a uno o più Comuni, purché contermini, quando presentino, per le condizioni dei luoghi, dell'aggregato umano, dello sviluppo socio-economico, propri caratteri di autosufficienza, d'individualità e di omogeneità e abbiano interessi distinti da quelli del Comune al quale appartengono, possono essere costituite in Comune autonomo.

Il provvedimento della Regione deve essere preceduto dalla consultazione delle popolazioni delle frazioni interessate alla erezione del Comune.

Posto ai voti, l'articolo è approvato con votazione palese all'unanimità.

Art. 3

Distacco di frazioni

Una frazione può essere distaccata dal Comune cui appartiene ed essere aggregata ad altro Comune contermino, quando sia presentata domanda da parte di almeno un terzo dei cittadini elettori residenti nella stessa frazione, e sia seguita la consultazione degli stessi e concorra il voto favorevole del Consiglio del Comune al quale la frazione intende aggregarsi.

Approvato con votazione palese all'unanimità.

Art. 4

Riunione di Comuni contermini

Comuni contermini possono essere riuniti tra loro e uno o più Comuni possono essere aggregati ad altro Comune, quando i rispettivi Consigli Comunali ne facciano domanda e ne fissino d'accordo le condizioni.

La Regione, prima di adottare il relativo provvedimento costitutivo, ha l'obbligo di sentire le popolazioni interessate mediante consultazione elettorale.

Approvato con votazione palese all'unanimità.

Art. 5

Modifica della circoscrizione territoriale.

La legge regionale può disporre che i Comuni il cui territorio risulti insufficiente in rapporto all'impianto, all'incremento o al miglioramento dei pubblici servizi, all'espansione degli abitati e degli insediamenti industriali o alle esigenze dello sviluppo economico generale, ottengano l'ampliamento della loro circoscrizione sul territorio dei Comuni contermini.

Approvato con votazione palese all'unanimità.

Art. 6

Determinazione dei confini

Qualora il confine fra due o più Comuni non sia delimitato da segni naturali facilmente riconoscibili o comunque dia luogo ad incertezze, i Consigli Comunali possono proporre la verifica e l'eventuale rettifica.

La determinazione e la rettifica dei confini, compreso il regolamento

dei rapporti patrimoniali, sono disposti con legge regionale.

Approvato con votazione palese all'unanimità.

Art. 7

Regolamento dei rapporti patrimoniali
ed economico-finanziari.

I rapporti patrimoniali ed economico-finanziari conseguenti alle modifiche di circoscrizioni comunali sono regolati dai Comuni interessati. In caso di mancato accordo provvede d'ufficio la Giunta Regionale sentita la Commissione Consiliare competente.

In ogni caso, nel provvedimento regionale che attiene a modifiche di circoscrizioni comunali, sono sempre stabiliti i rapporti patrimoniali tra gli enti interessati alle modifiche stesse.

Approvato con votazione palese all'unanimità.

Art. 8

Le modalità e i termini della consultazione popolare di cui agli articoli precedenti sono determinati con legge regionale.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Approvato con votazione palese all'unanimità.

Esaurita la votazione articolo per articolo, il Presidente comunica all'Assemblea che si deve votare la legge nel suo complesso.

I L C O N S I G L I O R E G I O N A L E

Udita e fatta propria la relazione alla legge;

Preso atto della discussione generale sulla legge;

Sull'esito delle votazioni avvenute in sede di lettura dei singoli articoli, con voti unanimi espressi ed accertati per alzata di mano,

D E L I B E R A

di approvare, così come approva, la legge "Norme in materia di circoscrizioni comunali", nel testo che segue composto di n. 8 articoli:

Art. 1

Modificazioni del territorio, della

denominazione e del capoluogo dei Comuni.¹

La costituzione di nuovi Comuni, la fusione di più Comuni fra loro, la modifica delle circoscrizioni comunali, del capoluogo e della denominazione del Comune si effettuano, ai sensi dell'art. 63 dello Statuto, con legge regionale, sentite le popolazioni interessate.¹

Art. 2

Costituzione di nuovi Comuni

Le frazioni, singole o associate, appartenenti a uno o più Comuni, purché contermini, quando presentino, per le condizioni dei luoghi, dell'aggregato umano, dello sviluppo socio-economico, propri caratteri di autosufficienza, di individualità e di omogeneità e abbiano interessi distinti da quelli del Comune al quale appartengono, possono essere costituite in Comune autonomo.¹

Il provvedimento della Regione deve essere preceduto dalla consultazione delle popolazioni delle frazioni interessate alla erezione del Comune.¹

Art. 3

Distacco di frazioni

Una frazione può essere distaccata dal Comune cui appartiene ed essere aggregata ad altro Comune contermino, quando sia presentata domanda da parte di almeno un terzo dei cittadini elettori residenti nella stessa frazione, e sia seguita la consultazione degli stessi e concorra il voto favorevole del Consiglio del Comune al quale la frazione intende aggregarsi.¹

Art. 4

Riunione di Comuni contermini

Comuni contermini possono essere riuniti tra loro e uno o più Comuni possono essere aggregati ad altro Comune, quando i rispettivi Consigli Comunali ne facciano domanda e ne fissino d'accordo le condizioni.¹

La Regione, prima di adottare il relativo provvedimento costitutivo, ha l'obbligo di sentire le popolazioni interessate mediante consultazione elettorale.²

Art. 5

Modifica della circoscrizione territoriale

La legge regionale può disporre che i Comuni il cui territorio risulta insufficiente in rapporto all'impianto, all'incremento o al miglioramento dei pubblici servizi, all'espansione degli abitati e degli insediamenti industriali o alle esigenze dello sviluppo economico in generale, ottengano l'ampliamento della loro circoscrizione sul territorio dei Comuni contermini.

Art. 6

Determinazione dei confini

Qualora il confine fra due o più Comuni non sia delimitato da segni naturali facilmente riconoscibili o comunque dia luogo ad incertezze, i Consigli Comunali possono proporre la verifica e l'eventuale rettifica.

La determinazione e la rettifica dei confini, compreso il regolamento dei rapporti patrimoniali, sono disposti con legge regionale.

Art. 7

Regolamento dei rapporti patrimoniali ed economico-finanziari.

I rapporti patrimoniali ed economico-finanziari conseguenti alle modifiche di circoscrizioni comunali sono regolati dai Comuni interessati. In caso di mancato accordo provvede d'ufficio la Giunta Regionale sentita la Commissione Consiliare competente.

In ogni caso, nel provvedimento regionale che attiene a modifiche di circoscrizioni comunali, sono sempre stabiliti i rapporti patrimoniali tra gli enti interessati alle modifiche stesse.

Art. 8

Le modalità e i termini della consultazione popolare di cui agli articoli precedenti sono determinati con legge regionale.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Finocchiaro

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

Laera